



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 2 giugno 2016
(OR. en)

9334/16

LIMITE

PV/CONS 26
RELEX 424

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE

Oggetto: **3466^a** sessione del Consiglio dell'Unione europea
(**AFFARI ESTERI**) tenutasi a Bruxelles il 23 maggio 2016

SOMMARIO

Pagina

1. Adozione dell'ordine del giorno provvisorio 3

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE

2. Approvazione dell'elenco dei punti "A" 3

3. Strategia regionale dell'UE relativa alla Siria e all'Iraq e alla minaccia rappresentata dal Da'esh 3

4. Aspetti esterni della migrazione 4

5. Varie 4

a) Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

b) Repubblica democratica del Congo

ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio..... 5

*

* *

1. **Adozione dell'ordine del giorno provvisorio**
8990/1/16 OJ/CONS 25 RELEX 404 REV1

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno summenzionato.

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE

2. **Approvazione dell'elenco dei punti "A"**
8991/16 PTS A 37
+ ADD 1

Il Consiglio ha adottato l'elenco dei punti "A" quale figura nel doc. 8991/16 + ADD 1.

1. 8991/16
2. 8991/16 ADD 1
 8. Repubblica democratica del Congo
= Progetto di conclusioni del Consiglio
8890/16 COAFR 129 CFSP/PESC 382 RELEX 384 COHOM 45
approvato dal Coreper, parte seconda, del 23.5.2016
 9. Sud Sudan
= Progetto di conclusioni del Consiglio
8891/16 COAFR 130 CFSP/PESC 383 RELEX 385 COHAFA 31
COHOM 46
approvato dal Coreper, parte seconda, del 23.5.2016
 10. Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
= Adozione
9212/16 CORLX 204 CFSP/PESC 413 MAMA 87 COARM 87
CONUN 88 FIN 312
9161/16 CORLX 203 CFSP/PESC 408 MAMA 84 COARM 86
CONUN 87 FIN 305
approvato dal Coreper, parte seconda, del 23.5.2016

Le dichiarazioni relative ai suddetti punti figurano nell'allegato.

3. **Strategia regionale dell'UE relativa alla Siria e all'Iraq e alla minaccia rappresentata dal Da'esh**
= Progetto di conclusioni del Consiglio
9104/16 COPS 152 MAMA 80 MOG 61 CFSP/PESC 403
COHAFA 34 SY 3 COTER 54

Il Consiglio ha esaminato il progetto di conclusioni del Consiglio sulla base del doc. 9104/16 e ha adottato le conclusioni del Consiglio sulla strategia regionale dell'UE relativa alla Siria e all'Iraq e alla minaccia rappresentata dal Da'esh che figura nel doc. 9105/16.

4. **Aspetti esterni della migrazione**

- = Progetto di conclusioni del Consiglio
9242/16 COAFR 141 RELEX 419 ACP 75 DEVGEM 101 ASIM 79
JAI 464 COPS 160 MAMA 88 COWEB 44
- = Progetto di conclusioni del Consiglio su EUNAVFOR MED operazione SOPHIA
9174/16 COPS 155 CSDP/PSDC 285 CFSP/PESC 409
EUMC 59 POLMIL52 MAMA 86 COMED 15
EUNAVFOR MED 12

Il Consiglio ha sottolineato i progressi recentemente compiuti nella gestione dei flussi migratori, segnatamente lungo la rotta del Mediterraneo orientale, e ha ricordato la necessità di restare vigili e di combinare un intervento immediato con una visione strategica a lungo termine che affronti le cause profonde. Ha ribadito l'importanza di un approccio coerente e regionale nei confronti dell'Africa. Il Consiglio ha preso atto dei dialoghi ad alto livello e dello sviluppo di pacchetti di incentivi come strumenti importanti per ottenere migliori risultati nei rimpatri e nelle riammissioni.

Il Consiglio ha adottato conclusioni che informeranno la prossima comunicazione congiunta SEAE/Commissione sugli aspetti esterni dell'agenda europea sulla migrazione.

Il Consiglio ha discusso ed adottato le conclusioni del Consiglio su EUNAVFOR MED operazione SOPHIA di cui al documento 9064/16.

5. **Varie**

a) **Ex Repubblica jugoslava di Macedonia**

Per mancanza di tempo, la discussione sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è stata rinviata al Consiglio "Affari esteri" di giugno.

b) **Repubblica democratica del Congo**

Il Consiglio ha preso atto della situazione nella Repubblica democratica del Congo e ha convenuto di ritornare su questo punto.

DICHIARAZIONI DA ISCRIVERE NEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO

**Punto 1 dell'elenco
dei punti "A":**

Progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra
= **Adozione**

DICHIARAZIONE DEL REGNO UNITO

"Il Regno Unito ritiene che l'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo di associazione fra l'Unione europea e Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro, contenga obblighi derivanti dal titolo V della terza parte del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dall'articolo 79, paragrafo 3, e dall'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE. Tali basi giuridiche sostanziali avrebbero dovuto pertanto essere incluse in una distinta decisione del Consiglio concernente questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V della terza parte del TFUE. Per fugare qualsiasi dubbio, il Regno Unito ha affermato il proprio diritto di cui al protocollo n. 21 dei trattati relativo alla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e ha accettato di partecipare agli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, nella misura in cui essi concernono la riammissione. Il Regno Unito non è vincolato, in quanto membro dell'UE, dagli obblighi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, nella misura in cui essi concernono i visti in quanto l'accordo tra l'Unione europea e la Georgia volto ad agevolare il rilascio di visti non si applica al Regno Unito."

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"Per quanto concerne la dichiarazione a verbale del Regno Unito relativa ai punti 30 e 31, la Commissione richiama l'attenzione sul fatto che i due progetti di decisione del Consiglio sulla conclusione di accordi di associazione rispettivamente con la Georgia e la Moldova sono adottati ai sensi della parte quarta, titolo V del TFUE e pertanto il protocollo n. 21 non è ad essi applicabile."

Punto 3 dell'elenco dei punti "A":

Progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra
=
Adozione

DICHIARAZIONE DEL REGNO UNITO

"Il Regno Unito ritiene che l'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo di associazione fra l'Unione europea e Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Moldova, dall'altro, contenga obblighi derivanti dal titolo V della terza parte del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dall'articolo 79, paragrafo 3, e dall'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE. Tali basi giuridiche sostanziali avrebbero dovuto pertanto essere incluse in una distinta decisione del Consiglio concernente questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V della terza parte del TFUE. Per fugare qualsiasi dubbio, il Regno Unito ha affermato il proprio diritto di cui al protocollo n. 21 dei trattati relativo alla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e ha accettato di partecipare agli obblighi previsti dall'articolo 15, paragrafo 1, nella misura in cui essi concernono la riammissione. Il Regno Unito non è vincolato, in quanto membro dell'UE, dagli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, nella misura in cui essi concernono i visti in quanto l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova volto ad agevolare il rilascio di visti non si applica al Regno Unito."

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"Per quanto concerne la dichiarazione a verbale del Regno Unito relativa ai punti 30 e 31, la Commissione richiama l'attenzione sul fatto che i due progetti di decisione del Consiglio sulla conclusione di accordi di associazione rispettivamente con la Georgia e la Moldova sono adottati ai sensi della parte quarta, titolo V del TFUE e pertanto il protocollo n. 21 non è ad essi applicabile."

Punto 6 dell'elenco dei punti "A":

Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati e a negoziare, a nome dell'Unione europea, le disposizioni che rientrano nella competenza dell'Unione di un accordo globale aggiornato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Messico, dall'altra

e

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che autorizza la Commissione europea ad avviare negoziati e a negoziare, a nome degli Stati membri, le disposizioni che rientrano nella competenza degli Stati membri di un accordo globale aggiornato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Messico, dall'altra

= Adozione

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA, DELL'ITALIA E DELLA ROMANIA

"L'Austria, la Francia e la Romania presumono che l'accordo globale avrà carattere misto e che la questione dell'eventuale pubblicazione del mandato di negoziato sarà oggetto di discussioni e di una decisione separate. La presente dichiarazione dovrebbe essere iscritta a verbale sia della riunione del Coreper II sia della sessione del Consiglio."

DICHIARAZIONE DELLA SLOVENIA

"La Repubblica di Slovenia desidera rammentare le gravi preoccupazioni che nutre in merito alle **direttive di negoziato** allegate alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati e a negoziare, a nome dell'Unione europea, le disposizioni che rientrano nella competenza dell'Unione di un accordo globale aggiornato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Messico, dall'altra, in particolare per quanto riguarda gli accordi applicati in via provvisoria. Pur convenendo che un certo grado di complementarità, coerenza e uniformità sia necessario, le disposizioni improntate a quelle di altri accordi UE in vigore dovrebbero essere introdotte nel futuro accordo con il Messico solo dopo un'opportuna valutazione e discussione in sede di Consiglio. Le disposizioni applicate in via provvisoria non sono state ancora sottoposte a un esame approfondito. Riteniamo che questo punto debba essere preso in esame tenendo presente anche la questione aperta dell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione (parere 2/15) e, quindi, l'ambito di applicazione provvisoria degli accordi.

La Repubblica di Slovenia, ricordando che il **capitolo sugli investimenti** costituisce una questione molto sensibile, ritiene al contempo che l'attuale testo del mandato non pregiudichi il tipo di meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di investimenti. La Repubblica di Slovenia si aspetta che il testo finale del capitolo sugli investimenti del futuro accordo con il Messico, incluso il meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di investimenti, sia oggetto di una consultazione preliminare con gli Stati membri e conforme ai trattati UE. In questa fase, la Repubblica di Slovenia desidera ribadire che si oppone al sistema giurisdizionale bilaterale per gli investimenti (ICS).

La Repubblica di Slovenia ritiene che l'accordo globale abbia **carattere misto**.

Pertanto, la Repubblica di Slovenia seguirà con particolare attenzione i negoziati in tali campi e, ove opportuno, formulerà osservazioni.

La dichiarazione della Repubblica di Slovenia dovrebbe essere iscritta nel processo verbale sia della riunione del Coreper, parte seconda, che della sessione del Consiglio "Affari esteri".

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione ritiene che la "decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio" di autorizzare la Commissione ad avviare negoziati su un accordo aggiornato con il Messico nei settori che rientrano nelle competenze degli Stati membri (doc. 7826/16) sia ingiustificata, in quanto la Commissione intende condurre negoziati con il Messico esclusivamente nel quadro delle competenze dell'UE quali definite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea."
